



Comune di Cento

SINTESI DEL DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012 , n. 74

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

- La Regione Emilia Romagna concederà appositi **contributi**, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, **per**:
 - la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
 - le attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica, che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, previa presentazione di perizia giurata;
 - danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
 - danni agli edifici di interesse storico-artistico;
 - soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
 - la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELLE ABITAZIONI PRIVATE E DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

- **L'accertamento dei danni** provocati dal sisma deve essere verificato e documentato da un professionista abilitato, incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, mediante presentazione di perizia giurata. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.
- **Il saldo dei contributi** relativi alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione di quelli dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati nel rispetto della normativa sismica vigente.

- **Per i condomini:** gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile, composto da più unità immobiliari, possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini (che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio) oppure dalla maggioranza degli intervenuti (e almeno un terzo del valore dell'edificio).
- **Per rientrare nelle unità immobiliari:** è possibile effettuare il ripristino delle agibilità degli edifici e delle strutture, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato. La perizia deve contenere: la valutazione economica del danno, i dati delle schede AeDES integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche che imputino lo stato della struttura agli eventi sismici incorsi.

Cosa fare?

- ✓ Comunicare al proprio Comune l'avvio dei lavori edilizi di ripristino, che rispettino comunque i contenuti della pianificazione urbanistica comunale e i vincoli paesaggistici;
- ✓ Indicare il progettista abilitato, responsabile della progettazione e della direzione dei lavori, e l'impresa esecutrice;
- ✓ Allegare o autocertificare quanto necessario ad assicurare il rispetto della normativa vigente soprattutto in materia edilizia, di sicurezza e sismica;
- ✓ Entro 60 giorni dall'inizio dei lavori, presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori, riguardante:
 - Richiesta dell'autorizzazione paesaggistica
 - Richiesta del titolo abilitativo edilizio
 - Presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica
 - Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture

RIPRESA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti, comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali.

- *VERIFICA DI SICUREZZA*

Il titolare dell'attività produttiva (responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro) deve:

- acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato
- depositare tale certificazione al Comune territorialmente competente.

I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.

Le asseverazioni presentate saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.

La verifica di sicurezza dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (G.U. n°131 del 7 Giugno 2012).

Il livello di sicurezza dovrà essere pari "almeno al 60%" di quella richiesta a un edificio nuovo. Tale percentuale deve essere raggiunta, qualora siano necessari interventi di miglioramento sismico, entro ulteriori 18 mesi.

- *AGIBILITÀ*

Il certificato di agibilità sismica non può essere rilasciato in caso di:

- ✓ mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- ✓ presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- ✓ presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
- ✓ eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte.

- *DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE*

E' autorizzata la delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate.

Per ottenerla le aziende devono:

- ✓ autocertificare il mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità;
- ✓ devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico.

I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti a:

- ✓ nuova autorizzazione unica ambientale
- ✓ procedure di VIA ed AIA
- ✓ procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010.

SOSPENSIONE PROCESSI CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI, RINVIO DELLE UDIENZE

Fino al 31 luglio 2012 sono sospesi i processi civili, penali, amministrativi e tributari **pendenti alla data del 20 maggio** scorso presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei Comuni colpiti dal sisma (fatta eccezione per alcune cause specifiche, indicate nell'articolo 6, comma 1, come quelle di competenza del tribunale dei minori, le cause per alimenti, procedimenti cautelari, di interdizione, etc.).

SOSPENSIONE TERMINI AMMINISTRATIVI

In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, sono sospesi fino al 30 settembre 2012 i termini relativi a:

- adempimenti e versamenti **dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- versamenti riferiti al **diritto annuale** alla camera di commercio di appartenenza;
- notifica delle **cartelle di pagamento**;
- versamento **dei contributi consortili di bonifica**, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
- esecuzione dei **provvedimenti di rilascio per finita locazione** degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
- pagamento dei **canoni di concessione e locazione** relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- **sanzioni amministrative per le imprese** che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce al REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), il modello unico di dichiarazione nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
- pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'**Albo nazionale dei gestori ambientali** e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro per le operazioni di recupero;
- **pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere**, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi;

- **pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, o beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici;
- **adempimenti verso le amministrazioni pubbliche** effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.

Sono sospese anche le applicazioni delle **sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie** e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro. per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma.

ENERGIA ELETTRICA, DELL'ACQUA E DEL GAS

Sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, **dei termini di pagamento delle fatture** emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici.

Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina le modalità di **rateizzazione delle fatture** i cui pagamenti sono stati sospesi ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici.

I REDDITI DEI FABBRICATI

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, i redditi dei fabbricati, distrutti o oggetto di sgombero, che si trovano nelle zone danneggiate dal sisma. Gli stessi immobili sono **esonerati dal pagamento dell'Imu**. Le agevolazioni sono valide fino al completo ripristino o alla definitiva ricostruzione dei fabbricati.

IMPRESE AGRICOLE E ALLEVAMENTI

- **Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili** realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono agli incentivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (7 giugno 2012) se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.

- **Gli adempimenti specifici delle imprese agricole** connessi a scadenze di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.

- I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei **primi acquirenti latte** entro il 30 maggio 2012, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.

- **Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili**, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei e' consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE.

- **Gli agricoltori** ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico possono mantenere il **diritto all'aiuto** (Regolamento CE 73/2009 - Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale) anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti e, nel caso non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in base al Programma Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006), **le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati**.

N.B. Se l'Amministrazione competente rileverà inadempienze in tal senso, attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.

AZIENDE AGRITURISTICHE

Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga all'art.6 della Legge Regionale "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole".

Nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna non colpiti dagli eventi sismici, fino al 31 dicembre 2012 non c'è l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica (prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI

Ai **lavoratori subordinati del settore privato** impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, può essere concessa una indennità con relativa contribuzione figurativa.

Ai **collaboratori coordinati e continuativi**, ai titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta una indennità *una tantum*.

RIFIUTI E AMBIENTE

Sono classificati RIFIUTI URBANI con codice CER 20.03.99:

- I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici;
- I materiali derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dal sisma e da altri soggetti competenti.

Questi rifiuti, anche se presenti in province diverse rispetto a quelle in cui sono stati prodotti, possono essere conferiti nei seguenti impianti:

- Comune di **Finale Emilia** (MO) - Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;
- Comune di **Galliera** (BO) - Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di **Modena** - Via Caruso di titolarità di HERAmbienteS.p.A.;
- Comune di **Medolla** (MO) - Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di **Mirandola** (MO) - Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di **Carpi** (MO) - Loc. Fossoli - Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;
- Comune di **Sant'Agostino** (FE), località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
- Comune di **Novellara** (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A.

Non rientrano nei rifiuti urbani quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) che devono essere preventivamente rimossi.

Nelle aziende in cui sono presenti **MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO** occorre procedere, nel modo seguente:

- In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate; l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.
- In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in

atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre. Per procedere allo spostamento di attrezzature, gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con soles antiscivolo).

- I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.
- Per quanto riguarda gli **interventi di bonifica**, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro.

Non costituiscono rifiuti:

- i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico;
- i resti dei beni ed effetti di valore anche simbolico;
- i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

Questi materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.